

RIVISTA DI DIRITTO CIVILE

FONDATA E DIRETTA DA
WALTER BIGIAVI E **ALBERTO TRABUCCHI**
(1955-1968) *(1955-1998)*

DIREZIONE

FRANCESCO D. BUSNELLI - GIORGIO CIAN
ANTONIO GAMBARO - NATALINO IRTI
GIUSEPPE B. PORTALE - ANDREA PROTO PISANI
PIETRO RESCIGNO - RODOLFO SACCO
PAOLO SPADA - VINCENZO VARANO

E

GUIDO CALABRESI - ERIK JAYME
DENIS MAZEAUD - ÁNGEL ROJO FERNÁNDEZ-RIO

Gennaio-Febbraio
2021

edicolaprofessionale.com/RDC



Wolters Kluwer

ATTILIO GORASSINI

Prof. ord. dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria

DAL DANNO INGIUSTO AL DANNO “INGESTO”. OLTRE IL DANNO PUNITIVO...SENZA ASPETTARE GODOT ⁽¹⁾

SOMMARIO: 1. Il c.d. danno punitivo in Cassazione, tra diritto straniero, ordine pubblico internazionale e tipicità: la cornice del già noto. – 2. Apparente annichilamento della regola codificata nell'art. 2043 c.c. Dal danno ingiusto al danno ingesto. – 3. *Segue*. Aspettando una legge sulle funzioni della responsabilità civile e su un nuovo criterio euristico di quantificazione dei danni (specialmente non patrimoniali). Nessuna conclusione vera possibile per ora. – 4. Il barbaglio della fissione del binomio libertà-responsabilità: alla ricerca di una sistemica in autopoiesi dell'attuale istituto della responsabilità civile. – 5. Possibile ritorno in genesi e ripartita verso un nuovo orizzonte; il c.d. danno punitivo come risarcimento per lesione di un bene comune: ritorno al futuro.

1. – Con la sent. n. 16601/2017 la Cass. in sez. un. ha affrontato il tema del c.d. danno punitivo o meglio *punitive damages*, anche se esclusivamente ai fini del riconoscimento di una sentenza di condanna straniera *of the State of Florida* da eseguirsi in Italia relativa ad una transazione in materia di danni da prodotto difettoso.

La pronuncia (di rigetto) è molto articolata ed è solo l'occasione per le sez. un. di pronunciarsi sulla questione “potendosi interpretare l'art. 363 co. 3 c.p.c. nel senso che la enunciazione del principio di diritto è consentita anche in relazione a inammissibilità di un singolo motivo di ricorso”.

Il problema riguarda il portato di una transazione comprensiva di tutti i possibili danni (anche i c.d. danni punitivi) e la pronuncia con il suo esito positivo di possibile riconoscimento anche di danni c.d. punitivi poggia su due assi: a) la distinzione tra ordine pubblico interno e ordine pubblico internazionale; b) la necessità di una espressa previsione normativa per il limite di cui all'art. 23 Cost. (ma anche 24 e 25).

⁽¹⁾ Il termine “*ingesto*” viene in questa sede utilizzato nel senso originario di “introdotto, immesso” che risulta indicato nel vocabolario della lingua italiana, Istituto della Enciclopedia Italiana, II, Roma 1987, p. 872. Lo scritto è dedicato al collega Flamini.

Si tratta di una sentenza ormai pluri-annotata e pluri-analizzata da parte della dottrina (e non solo) e proprio per questo in questa sede si omette ogni sua analitica considerazione.

I c.d. *punitive damages* (e la loro liquidazione), come particolare tipologia ultra-compensativa di risarcimento del danno, sono uno degli istituti più affascinanti e controversi emersi negli ordinamenti di Common Law. E inevitabilmente il loro riconoscimento costituisce un problema comune a molti Paesi di Civil Law. Problema molto sentito in quanto pone la necessità di un effetto giuridico connesso con gli effetti economici e sociali legati alla globalizzazione dei rapporti giuridici.

La problematica presenta una particolare difficoltà per la traduzione nel lessico giuridico (non solo italiano): perché tradurre *punitive damages* con danni punitivi? Nessuno lo spiega; ma così è.

Il fenomeno dei *punitive damages* sembra sia nato in Inghilterra con il nome di *multiple damages* nel 1275 e giuridicamente si regge per intero sul (fondamento del) sistema dell'*Equity*, essendosi sviluppato di fronte all'insoddisfazione determinata dallo *ius commune* medioevale ed evolvendosi nei secoli sino ad assumere una sua operatività in qualche modo limitata (ma definita) nel 1964 (caso *Rookes vs Barnard*), per poi però rimanifestarsi in tutta la sua imponenza nel *Common Law* nord-americano, con ampia sfera discrezionale di operatività (anche sul *quantum*) per iniziative delle giurie popolari. Ma anche nell'ordinamento Nord-americano, poi "vi è stata una rapida evoluzione, che ha ormai scacciato la prospettiva dei danni cosiddetti *grossly excessive*" (come evidenziato a p. 24 dalle stesse sez. un.).

Trovano dunque la loro genesi in sistemi in cui non vi è una netta separazione tra diritto civile e diritto penale, con la funzione di fungere da deterrente non solo nei confronti del condannato (che si è posto in una posizione soggettiva di *malice* o *gross negligence* o comunque di mala fede), ma anche nei confronti dell'intera collettività, manifestandosi come condanna esemplare: deve fungere da deterrente nei riguardi di tutti i componenti la società giuridicamente strutturata.

Proprio questa sua genesi e la sua evoluzione espansiva quasi casuale negli USA, aveva portato la giurisprudenza (ma anche gran parte della dottrina) continentale e italiana a rigettare la possibilità anche solo di riconoscere l'effettività di condanne ai c.d. danni punitivi.

Poi in molti ordinamenti, e anche nel nostro, si sono introdotte nel sistema fattispecie legislative caratterizzate in qualche modo da una "ultracompensività" tipica di danni punitivi (per il sistema italiano si ricordi l'art. 96 c.p.c. dopo la l. n. 69/2009; l'art. 18, l. n. 349/1986 sul danno

ambientale; l'art. 614-*bis* c.p.c. con la coazione indiretta, l'art. 709-*ter* c.p.c. dopo la modifica del 2013; l'art. 125 cod. prop. industriale dopo la modifica del 2016; l'art. 7, l. n. 24/2017 sulla resp. medica; ecc. ecc.), aprendo la strada al riconoscimento della tipologia di danno sino all'esito delle sez. un. nel 2017, sia pure nelle coordinate indicate della tipizzazione, anche alla luce del principio di proporzionalità "tra risarcimento riparatorio-compensativo e risarcimento punitivo e tra quest'ultimo e la condotta censurata, per rendere riconoscibile la natura della sanzione/punizione" (così ancora testualmente sez. un. p. 24).

2. – Come detto e come espressamente dichiarato, la remissione alle sez. un. è stata solo l'occasione per intervenire e cercare di indicare una strada idonea a definire la portata della curvatura tra deterrenza/sanzione in materia di danno extracontrattuale; e ciò rispetto alle complessive funzioni oggi ritenute svolte dalla responsabilità aquiliana, funzione sino a poco tempo fa occupata per la maggiore estensione dal binomio compensazione/riparazione restauratrice della sfera "patrimoniale" del danneggiato con tendenziale minima rilevanza della condotta del danneggiante rispetto al *quantum*.

Il punto d'ombra, ma sembra divenuto testata d'angolo, dell'*incipit* dei ragionamenti dell'intervento, sollecitato anche dall'esteso dibattito dottrinale e dalla "sagacia espositiva" delle parti, è rappresentato dalla peculiarità della fattispecie considerata (anche se poi apparentemente abbandonata al suo destino), fattispecie sempre necessario stimolo per enunciare un principio di diritto in un intervento giurisprudenziale che dovrebbe (se non sopraffatto da un positivismo posizionalista di ruolo, oggi molto di moda e inaugurato per il gioco sui diversi tavoli tra le varie Corti con le Carte costituzionali o sovranazionali più disparate) comunque essere a carattere non di astratta norma giuridica ma regolativo del caso di specie, anche se proveniente dalle sezioni unite.

Nella fattispecie transattiva all'attenzione, infatti, non si poteva in alcun modo ipotizzare il carattere punitivo della condanna pronunciata negli Stati Uniti, non essendoci nella transazione una chiara distinzione delle componenti del danno, soprattutto a fronte di un grave pregiudizio alla persona con postumi invalidanti rispetto cui la liquidazione effettuata "non è definibile per sé abnorme".

Il danno alla persona e la sua quantificazione non può mai essere punitivo in sé: e la sua storia evolutiva verso le tabelle standardizzate lo dimostra.

Con il danno alla persona e il danno cosiddetto non patrimoniale non è infatti possibile immaginare di restaurare la sfera *patrimoniale* del danneggiato: proprio in questa direzione la soluzione normativamente prevista nell'art. 2057 c.c. (l'unico che parla espressamente di *danno alle persone* e naturalmente l'unico poco utilizzato) lasciava possibilità di digressione equitativa anche nelle forme da parte del giudice. L'aggancio è anche a quel "solo nei casi determinati dalla legge" di cui all'art. 2059 c.c., esteso ora – attraverso il richiamo alla Costituzione – ai danni punitivi sanzionatori, in base alle esigenze di effettività della tutela attraverso una intermediazione legislativa che garantisca la proporzionalità.

Ma la tipizzazione in funzione di proporzionalità dovrebbe comunque riguardare anche tutte le forme di responsabilità con risarcimento riparatorio e lo stesso art. 2043 c.c. che non potrebbe continuare ad essere la clausola generale così come è stata fino ad oggi intesa.

Di ciò, però, nella costruzione argomentativa del problema, la Cassazione non si avvede; e ciò perché in realtà tutto il costruito si fonda su un annichilamento delle due figure differenti del cosiddetto danno evento e del cosiddetto danno conseguenza, essenza strutturale della fattispecie generale dell'illecito aquiliano vigente nella definizione del codice civile, che permette proprio in questa struttura la possibilità di avere la dimensione di una clausola generale nell'art. 2043 (vedi oltre).

Ogni danno conseguenza, nella prospettazione seguita, diviene idoneo ad essere considerato danno evento in una fattispecie tipizzata; anzi è la ragione stessa della responsabilità anche punitiva come di qualsiasi altro danno da lucro reale o morale con allocazione soggettivamente ingiustificata che caratterizza gran parte delle fattispecie di *astreintes* e con deriva verso l'indennità tipica dell'istituto dell'indebito arricchimento (fattispecie di chiusura della rilevanza giuridica del danno da diminuzione patrimoniale correlativa), prima della quale però si vengono a collocare tutti danni alla persona e i danni non patrimoniali da quantificazione assunta in presunzione come soddisfattiva.

La condanna risarcitoria prevista nell'art. 2043 postula sempre l'accertamento delle conseguenze derivanti dal primo danno assunto come evento: ma in questo caso esso sembra assunto non in quanto ingiusto ma in quanto ingesto, cioè proprio perché assunto come tale per indirizzo giurisprudenziale e/o sensibilità legata alla rilevanza di ogni danno (dalla perdita di *chances* a quello esistenziale, tanatologico o da perdita di congiunto o da *mobbing* ...) soprattutto se ritenuto imprescindibile per l'integrale risarcimento del danno alla persona di per sé incalcolabile. Il danno ingesto assunto come evento fa necessariamente parte del danno conseguenza

da risarcire, diventa necessariamente porzione di esso, al contrario del danno ingiusto che può anche portare ad una condanna di responsabilità generica e in separato giudizio non arrivare a fare avere alcun risarcimento del danno al danneggiato, anzi può innescare in paradosso la cosiddetta *compensatio lucri cum damno*, se anziché conseguenze sfavorevoli il danno evento ingiusto attivi conseguenze favorevoli per il titolare della situazione giuridica ingiustamente lesa (in base all'art. 2043 c.c. per tradizione può anche prevedersi una responsabilità senza poi alcuna concreta liquidazione di risarcimento dei danni).

3. – Per i giuristi della mia generazione sembra trovarsi ancora una volta in piena storia evolutiva dell'istituto della responsabilità civile, segnata negli ultimi 50 anni dagli interventi dirimenti di sentenze della Cassazione che di volta in volta portano ad una “svolta” nella sistemica dell'interpretazione delle norme vigenti, sempre fondamentalmente le stesse, ma sempre più forzate verso nuovi orizzonti, che si distendono in passaggi costanti di prospettiva, dalla vittima all'agente e viceversa, dalla solidarietà “economica e sociale” alla egoità dei diritti lesi, per il tramite delle letture attualizzanti della Carta Costituzionale e/o di altre Carte di Diritti, con al centro (vero buco nero assorbente nel tempo tutta l'apparente luce delle nuove intuizioni ermeneutiche) la problematica della reale quantificazione dei danni non calcolabili secondo metriche di valutazioni economiche rigorose e certe, almeno come lo sono i danni organizzabili intorno agli inadempimenti delle obbligazioni negoziali, già definite dalla prestazione qualificata (e quantificata) *ex ante* come suscettibile di valutazione economica, anche se funzionale ad un interesse non patrimoniale del creditore (art. 1174 c.c.).

Il paradigma di evoluzione oggi però diventa caotico perché devia spesso dalla traiettoria di partenza: dal danno alla salute al danno biologico al danno alla persona, affluendo nel mare del danno esistenziale per poi esondare verso i nuovi lidi del danno non biologico ma lesivo della dignità/integrità delle persone umane, incrociando le correnti provenienti dal danno meramente economico o monetario, già rafforzato dalla risarcibilità anche dell'interesse legittimo.

Il tutto nell'assunta efficienza sistemica del prodotto evolutivo finale in funzione di una analisi economica del diritto che già da tempo ha reputato “ingiusto” il danno da responsabilità oggettiva (con qualunque criterio di principio si assuma, rischio, pericolo o altro ancora), efficienza mediata e mediabile con la sempre possibile valutazione equitativa del giudice sul

quantum monetario, ondeggiando tra la rigorosa prova del danno-fatto e la sufficienza della presunzione di lesione.

Rimanendo in questa dimensione di universo giuridico si può solo aspettare Godot, il sempre auspicato legislatore saggio e ispirato delle democrazie post-moderne che sia in grado di emanare una legge chiara sulle funzioni della responsabilità civile, capace di coniugare tutte le prospettive e di individuare un nuovo criterio euristico di quantificazione dei danni patrimoniali e non patrimoniali che si differenzi dalle regole contenute negli artt. 1223 ss. c.c., non solo in funzione della non prevedibilità di cui all'art. 1225 c.c., ma tenendo conto anche dell'attuale mancato richiamo dell'art. 1224 c.c. nell'art. 2056 c.c. e del fatto che solo dopo quest'ultimo si parla di danni permanenti alla persona, risarcimento in forma specifica e danni non patrimoniali (topografia oggi spesso, anzi sempre, dimenticata e mai giustificata).

E che nell'arte equilibristica del bilanciamento degli interessi (*rectius*, dei valori) riesca a passare senza cadere sul filo sospeso sopra tutte le possibili funzioni assumibili dall'istituto della responsabilità aquiliana (*rectius*, da illecito non contrattuale) nella post-moderna città metropolitana del Diritto, piena di quartieri di periferia sorti senza alcun progetto, non cadendo in nessuna di queste buche di funzione, ma dall'alto posizionandosi in osservazione per poi utilizzarle tutte secondo necessità.

Troppe sono le funzioni della R.C. possibili: compensativa, ripristinatoria, repressiva, riparatoria, satisfativa, solidaristica, deterrente, sanzionatoria, regolativa-organizzativa, proiettata dall'analisi economica del diritto verso l'arricchimento senza causa (ingiustificato), se il lucro supera il danno, aprendo alle varie specie delle c.d. pene private.

E dunque? Apoptosi di un problema. Per ora nessuna possibile conclusione. "Di ciò di cui non si può parlare si deve tacere". Elogio del wittghestainiano silenzio dogmatico sulle iniziative giurisprudenziali della scienza pratica ed elogio dei fatti.

4. – Eppure l'approdo come esito alla clausola generale racchiusa nella formula di cui all'art. 2043 c.c. rappresenta una espressione evolutiva dell'istituto giuridico dell'illecito civile altamente idonea alla sopravvivenza della specie, avendo rafforzato l'elasticità degli elementi invarianti che si ripropongono nel tempo con struttura frattale capace di espansione e/o riduzione in funzione dell'ambiente complessivo.

Non è possibile in questa sede scandire il percorso storico di questo esito. Si può solo evidenziare, sin dalla partenza con la legge *Aquila*, la ricerca continua del punto di equilibrio tra libertà e responsabilità (e/o

autoresponsabilità) (S. PUGLIATTI), impedendo che uno dei due valori sparisse nell'altro, distruggendo lo stato di generica libertà come prototipo del principio di etica sociale minimale per cui tutto ciò che non è espressamente vietato è permesso, conquistato sui tre principi di giustizia ulpiani dell'*alterum non laedere suum cuique tribuere honeste vivere* e da cui è possibile esplorare tutte le trasformazioni giuridiche come esito dell'attuazione degli effetti normativi nel mondo reale (A. FALZEA, R. DE STEFANO).

Quando libertà e responsabilità si avvicinano troppo (come più volte accaduto nel corso della storia) la luce dei valori (o non valori) diventa accecante e si perde ogni prospettiva di orizzonti giuridici organizzati, riuscendosi a vedere solo ciò che in quel momento passa vicino all'applicazione giurisprudenziale e che si ritiene opportuno cogliere per realizzare interessi contingenti senza pensare alle conseguenze di sistema.

L'approdo dell'art. 2043 c.c. aveva proposto una proposizione normativa formalizzata avente struttura capace di garantire un giusto equilibrio tra libertà e responsabilità, capace di evoluzione in autopoiesi in sé non annichilante e che, forse, in un ritorno sistemico al futuro anche in momenti come questi di poca certezza e chiarezza, suggerisce orizzonti altri, nuovi, che si può cercare di esplorare almeno in chiaroscuro.

Nel momento in cui si riconosce all'art. 2043 c.c. natura primaria, cioè il ruolo di un nuovo giudizio di valore (la necessità del risarcimento) espresso dal diritto in considerazione del comportamento tenuto e della situazione giuridica lesa, comportamento dovuto si manifesta non solo quello che garantisce la non lesione della situazione in cui quel bene rileva ma qualunque comportamento esigibile per la non lesione di beni giuridici nelle coordinate simultanee dei tre principi ulpiani.

L'istituto della responsabilità civile è così per necessità logico giuridica strutturalmente tipico (altrimenti inciderebbe troppo sul *libero agere* dei soggetti) e la struttura tipica dell'istituto sarebbe del resto conforme ai principi costituzionali vigenti ribaditi nella sentenza delle sez. un. da cui siamo partiti: i beni rilevanti sono qualificati tali da norme espresse e i comportamenti dovuti per la tutela di ciascuno dei beni anche.

La funzione dell'art. 2043 c.c. è quella di esprimere un giudizio di valore sotto un profilo nuovo: quello del comportamento colpevole o doloso dal punto di vista dell'intero ordinamento giuridico, non della situazione giuridica specifica in cui si verifica la lesione del bene. A fronte del comportamento illecito del danneggiante opera in direzione inversa l'istituto della auto-responsabilità che si posiziona in uno spazio più ampio, cioè sempre come giudizio sul comportamento da parte del danneggiato sotto il profilo dell'intero ordinamento giuridico.

L'art. 2043 c.c. è indubbiamente da considerare norma generale intesa come norma riassuntiva di una serie di ipotesi che non sono specificatamente elencate, ma anche questo nel senso di tutte le possibili varianti che collegano qualunque comportamento imposto almeno come diligente in relazione a un qualunque bene giuridico, oggetto di una situazione giuridicamente rilevante.

Ai fini della responsabilità aquiliana, l'ambito entro cui decidere della diligenza si qualifica attraverso le disposizioni legali che nella loro interezza definiscono la posizione giuridica del danneggiante in quanto soggetto libero se pure in qualche modo condizionato anche dal ruolo sociale ricoperto.

L'integrazione normativa del fatto e dell'effetto opera in doppio senso: dallo standard alla norma determinativa e dalla norma determinativa allo standard. Vero che *qui iure suo utitur neminem laedit*, ma la definizione del *iure suo* passa anche attraverso la formula dell'art. 2043 c.c.: nessuno può causare materialmente (secondo la causalità materiale determinata dalle conoscenze scientifiche del momento) un danno ad altri tenendo un comportamento per qualche motivo vietato dalla legge o dagli equilibri assiologici definiti dal sistema formalizzato; e se lo fa è tenuto al risarcimento.

Ed è forse il meccanismo di ri-definizione normativa dello *standard* che può giustificare tecnicamente in modo alternativo tutti gli interventi giurisprudenziali che hanno affermato le nuove forme di risarcibilità dei danni anche non patrimoniali.

E permane solo un problema di causalità giuridica rispetto ai danni da risarcire e della loro quantificazione, funzionale però sempre alla riparazione e/o ripristino nel limite del possibile della sfera di rilevanza e tutela del bene giuridico leso qualificato danno ingiusto. Il danno ingiusto ha la peculiarità di essere elemento della fattispecie fattuale della responsabilità aquiliana, ma di poter essere anche una delle componenti del danno da risarcire come componente della fattispecie effettuale della norma; soprattutto se solo ripristinabile con un alternativo modello di vita sociale del titolare del bene leso, perché non quantificabile nelle conseguenze derivanti dalla sua lesione se non per mera approssimazione di soddisfazione nel sentimento dell'etica sociale del realmente vissuto in quel momento storico.

5. – Il ritorno in genesi permette di vedere come, per la causalità giuridica, il danno conseguenza nella sfera giuridica del soggetto danneggiato (*rectius*, del titolare del bene leso rilevante come danno ingiusto)

potrebbe assumere molteplici connotazioni per realizzare la sua funzione rimediabile nella responsabilità civile; e ciò senza necessità di modificarne la funzione tendenzialmente riparatoria: la causalità materiale soggettiva che lega il danneggiato al bene, leso dal comportamento del danneggiante, è capace di un'espressione quantistica della causalità giuridica rispetto a particolari tipologie di danno conseguenza producibili nello spazio-tempo della Persona inserita nel post moderno giuridico globalizzato dal mercato, anche rispetto al c.d. danno punitivo.

Il singolo, deve poter in sicurezza ripristinare il suo tipo di vita (o migliorarlo come stile di vita possibile, com'era o sarebbe potuto essere *in progress* per lui possibile senza la lesione del terzo) inserendosi in un insieme di relazioni sociali che debbono rimanere tutte stabili: la stabilità del suo mondo deve essere garantita utilizzando anche i mezzi della deterrenza penale e amministrativa, che però non esistendo nella struttura generale di sistema (perché il problema si è evidenziato solo attraverso l'operare nei fatti della clausola dell'art. 2043 c.c.) si posizionano per necessità nella sfera giuridica del danneggiato, come rimedi concessi sotto forma di danni, senza diventare ultra compensativi.

Già dalla genesi dell'istituto appare co-sostanziale la deterrenza della responsabilità civile in funzione di garanzia dell'intera collettività incidendo sul tipo di vita della comunità stessa, quello che si qualifica come *honeste vivere* e rappresenta anzi un "bene comune", la base assiologica carsica che nell'evolversi nel tempo resta sempre presente come base dell'aggregazione sociale.

In questa dimensione, può evidenziarsi la riscoperta della base assiologica della vera responsabilità con orientamento prevalente verso la compensazione e la sua evoluzione parallela in altre direzioni di sistema: parallela (tendenzialmente in *eteronomos*) a quell'istituto della compensazione che nel codice civile evolve in *autonomos*, dal portato normativo racchiuso negli artt. 1241 e 1242 sino alla compensazione volontaria di cui all'art. 1252, passando (non a caso) per l'art. 1246, soprattutto nel suo contenuto di cui al n. 1 (che parla di proprietario "ingiustamente" spogliato) e al n. 5 sul divieto tipizzato, ove opera solo l'*eteronomos* essendo sottratto all'*autonomos* (si ricordi, solo ciò che non è espressamente vietato può essere permesso). Ma il principio di *libero agere* atipico opera con il limite dell'art. 2043 c.c., che però non ha il limite espresso del divieto del c.d. danno punitivo.

Nell'attuale momento evolutivo di sistema le due parallele si agganciano per intersezione con la cosiddetta compensazione *lucris cum danno*, e si viene a chiudere così, quasi con un cerchio, lo spazio attuale della rilevanza

giuridica della responsabilità e della quantificazione dei danni da fatti civilmente illeciti (siano essi contrattuali o extra).

In altre parole, alcune volte può esserci danno da lesione di un bene comune (inteso anche nel portato semantico dei *Commons* nell'analisi economica) che non è soggettivamente posizionato in un ente più o meno pubblico (con peculiare rilievo anche degli enti del cosiddetto terzo settore o delle associazioni di categoria) ma in un individuo della comunità legittimo utilizzatore del bene comune, rispetto a cui un risarcimento apparentemente ultra compensativo serve per la soddisfazione di tutti gli appartenenti alla comunità, quale mezzo di ripristino sociale del bene comune: se c'è soddisfazione del danneggiato e della comunità, l'obiettivo rimediabile è raggiunto (e forse non è un caso che il cosiddetto danno punitivo sia sorto e si sia consolidato in Common Law, soprattutto con la presenza delle giurie americane).

Dentro la struttura dell'art. 2043 c.c. e la sua tipicità dei danni eventi, è possibile costruire un numero di fattispecie tendenti all'infinito, essendo *l'alterum non laedere* concepito in dimensione dinamica rispetto alla benizzazione delle realtà oggettive; e l'obbligo risarcitorio posto nell'effetto obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno anche imprevedibile o come lucro cessante per la collettività, dovuto alla lesione di un bene comune, che può essere incamerato per tutti dallo Stato come garante dei beni comuni (si ricordi la vicinanza dei danni punitivi con le sanzioni pecuniarie amministrative civili e penali) o del singolo come rappresentante della collettività, ma sempre in funzione compensativa.

Questa prospettiva può portare a giustificare anche il danno non patrimoniale e le sue limitazioni e/o estensioni di quantificazione come modo di ripristinare il bene comune (salute, integrità della Persona) che richiede modalità particolari di liquidazione (come aveva intuito il legislatore codicistico con l'art. 2057) anche in relazione al danno tanatologico (risarcibile o meno ai parenti a seconda del sentire sociale del fatto).

Ma da questo punto in poi l'analisi e l'approfondimento passerebbe per la teoria generale dei beni giuridici, la sua evoluzione, la sua valutazione economico patrimoniale: ma di tutto ciò non è possibile dire in questa sede.